

**Comunicato Ufficiale n. 4 del 28/09/2022**  
**GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE HOCKEY IN LINE**  
**Anno sportivo 2022/2023**

**-Supercoppa**

Gara del 25 settembre 2022

**LETTO**

il reclamo proposto in data 26/9/2022 dalla società HC Diavoli Vicenza in ordine ad alcuni episodi che si sarebbero verificati in occasione della gara di Supercoppa Italiana del 25/9/2022 disputata tra la società ricorrente (H.C.DIAVOLI VICENZA COD.150) e la compagine Quanta Club S.R.L. SSD cod.3361 e conclusa con il risultato negativo per la prima;

**TENUTO CONTO**

che le motivazioni esposte nel reclamo si sostanziano in breve, in accuse rivolte all'operato dell'arbitro reo di aver assunto decisioni non corrette durante la gestione dell'incontro e che avrebbero in qualche modo avuto rilievo negativo sul risultato finale, avendo secondo la ricorrente penalizzato la società HC Diavoli Vicenza e quindi vanificatone la vittoria (tra tutti in occasione di alcuni episodi specifici l'errata applicazione delle norme previste dal regolamento Gare e Campionati HIL)

**TENUTO CONTO**

che ai sensi dell'art. 63 RGD il potere di sindacare il merito delle decisioni assunte dagli arbitri nel corso della gara - anche se queste possano apparire all'esterno non corrette - non rientra tra le competenze di questo Giudice;

**DICHIARA**

la propria incompetenza a valutare il ricorso presentato dalla società HC Diavoli Vicenza.

Esaminati i documenti ufficiali di gara, si omologano gli incontri relativi alla manifestazione in oggetto, con la riserva di ulteriori eventuali provvedimenti sulla posizione dei tesserati.

**PROVVEDIMENTI A CARICO DI ATLETI**

Visto l'art. 33 RGD commina:

3 giornate di squalifica a

**SIGMUND NATHAN ANDREW MICHAEL (H.C.DIAVOLI VICENZA COD.150)** per aver dopo una prima penalità minore abbandonato la panca punti per protestare contro una decisione degli arbitri, e nonostante fosse stato più volte invitato dagli arbitri a rientrate in panca, il giocatore persisteva con un atteggiamento

irrispettoso e provocatorio, giungendo anche ad interferire con l'attività svolta dagli arbitri stessi

### **PROVVEDIMENTI A CARICO DI SOCIETA'**

Visto l'art. 3 RGD commina:

Ammenda di € 300,00 (trecento,00) a

**QUANTA CLUB S.R.L. SSD cod.3361** per l'inefficienza del tavolo dei cronometristi che nell'intervenire per tentare di risolvere la problematica creatasi con l'atleta dei Diavoli Vicenza Sigmund Nathan Andrew Michael hanno di contro, creato ulteriore disagio e incomprensione tra le parti coinvolte.

Il Giudice Sportivo Nazionale  
Hockey in Line  
Avv. Gregorio Stanizzi

